

Regolamento

per il riconoscimento della formazione permanente

1. Contesto

Secondo l'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (822.116), art. 1 cpv. 2 e art. 7, questi soggetti sono tenuti a seguire una formazione continua pertinente allo scopo di approfondire e tenere aggiornate le proprie conoscenze professionali.

Per farlo sono richiesti degli

- enti (istituzioni, associazioni, organizzazioni ecc.) che propongano formazioni continue nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)

La SSSL ha elaborato un Regolamento sulla formazione continua in vigore dal 01.01.2022, che stabilisce l'obbligo e la raccomandazione di formazione continua:

- Per gli specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL), l'obbligo di formazione continua annuale ammonta a 6 unità formative (tecnici della sicurezza specialisti SLPS) o 8 unità formative (ingegneri della sicurezza)
- Per le altre persone la cui funzione è relativa al campo SLPS (addetti alla sicurezza, persona di contatto per la sicurezza sul lavoro, assistenti alla sicurezza), la raccomandazione di formazione continua annuale è di 2 unità formative

Dal 1° gennaio 2022, secondo l'Allegato 2 della Direttiva n. 6508 della CFSL, la SSSL è tenuta a verificare i documenti di formazione continua di ingegneri della sicurezza, responsabili della sicurezza ed esperti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS) e deve fornire un certificato di formazione agli specialisti MSSL che soddisfano i requisiti della formazione continua.

La segreteria e la commissione formazione dell'SSSL verificano regolarmente

- le domande degli enti di formazione continua
- le tematiche e la durata della formazione continue
- i documenti giustificativi di formazione continua

2. Registrazione dell'ente di formazione

Le istituzioni, organizzazioni, associazioni e specialisti MSSL o gruppi PERCO attivi nella formazione continua in ambito SLPS possono richiedere il riconoscimento e l'etichettatura ufficiali delle proprie formazioni da parte dell'SSSL.

In precedenza, l'ente di formazione si deve registrare sul sito Internet dell'SSSL con le seguenti informazioni:

- Designazione dell'ente di formazione
- Indirizzo postale/di fatturazione
- Cognome e nome dell'interlocutore
- Indirizzo e-mail
- Indirizzo Internet

Gli enti registrati sono elencati sul sito web dell'SSSL e possono successivamente far controllare e convalidare le **formazioni continue** che riguardano l'SLPS.

3. Riconoscimento delle formazioni

Per la valutazione di ciascuna formazione viene effettuata una domanda dal sito Internet almeno un mese prima della pubblicazione del corso presso la SSSL. Nei limiti del possibile, si raccomanda di presentare domande raggruppate per semestre o per anno.

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- Titolo della formazione
- Temi della formazione
- Programma dettagliato
- Nomi dei relatori
- Durata effettiva in ore
- Modello del giustificativo di formazione, che deve includere il titolo, i temi, la data, il cognome e il nome dei partecipanti, oltre alla durata effettiva della formazione in ore.

Una volta portata a termine la valutazione, la SSSL fornisce una conferma e comunica l'etichetta di certificazione e il numero di unità formative convalidate che possono essere utilizzati sui vari supporti di comunicazione riguardanti la formazione in questione, soprattutto sul giustificativo di formazione.

Gli attestati di formazione, in presenza od online, non possono essere rilasciati prima del controllo della presenza del partecipante.

Si raccomanda di riportare la seguente frase: **"Secondo il regolamento sulla formazione continua della Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro (SSSL), questa formazione rappresenta X unità di formazione continua"**.

In caso di modifica di una formazione continua, ad esempio dei temi o della durata, deve essere richiesto un nuovo riconoscimento.

4. Canone di elaborazione

La SSSL applica una tassa annuale di canone di elaborazione. Essa viene stabilita dal consiglio direttivo.

Questo costo include la registrazione dell'ente sul sito web (con link ipertestuale), il controllo dettagliato delle formazioni proposte, l'utilizzo dell'etichetta e la pubblicazione online della formazione nell'agenda delle formazioni continue riportate sul sito dell'SSSL.

5. Utilizzo dell'etichetta

In caso di utilizzo errato dell'etichetta, la SSSL si riserva il diritto di eliminare l'ente dall'elenco. In caso d'utilizzo dell'etichetta è raccomandato che l'ente di formazione generi un link ipertestuale verso il sito della SSSL.

Il presente regolamento

- è stato approvato nel corso della riunione del consiglio direttivo del 28 giugno 2024
- entra in vigore il 28 giugno 2024

In caso di divergenza tra le traduzioni di questo documento, la versione francese prevale ed è considerata autentica.

Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro



Christian Wyssmüller
Presidente



Gianfranco Rusca
Vice presidente

Friburgo, 28 giugno 2024